



**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(E.R.P.) – ANNO 2016**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG

In attuazione del Regolamento Comunale approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 174 del 20/10/2016 e della propria determinazione n. 557 del 30/11/2016

RENDE NOTO

Che dal giorno 30 NOVEMBRE è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 3 comma 2 e art. 12 comma 4 della L.R.T. n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla L.R.T. n. 41 del 31/03/2015 e dal << Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del LODE livornese (art. 3 comma 1 Legge Regionale n. 96/96 come modificata dalla L.R. 41/2015)>> del Comune di Bibbona ratificato con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 20/10/2016, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Bibbona, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Così come disposto dall'art.3 e dall'allegato A della L.R.T: n. 96/96 e ss.mm.ii., possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già collocati in graduatoria, sia soggetti già assegnatari dei alloggi erp nei casi previsti dal punto 4 dell'art.6 del regolamento approvato con delibera di g.c. n. 147 del 20/10/2016

La domanda può essere presentata dai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti indicati nell'allegato A) della L.R.96/1996, ad eccezione del requisito b), che può essere posseduto solo dal soggetto richiedente

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (carta di soggiorno) e gli stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (Legge 30/07/2002 n. 189 art.27) hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni solo per il richiedente.Le attività lavorative di tipo stagionale, svolte per un periodo non inferiore a 90 giorni si intendono stabili, se ripetute per almeno 5 anni come specificato all'art.13 comma 1 lett. b) Regolamento Comunale ratificato con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 20/10/2016; gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal concorrente, purché a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali, si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma, come specificato all'art. 13 comma 1 lett.c) Regolamento Comunale approvato con Delibera G.C. 147/2016.

Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria.

c) Situazione economica non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE, come predisposto dal comma 2lett.c) dell'allegato A alla L.R. 96/96 come modificata dalla L.R, 41/2015. Nel caso di nuclei non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE calcolati considerando

le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza nel rispetto della vigente normativa in materia di ISEE.

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro-quota dei sopra richiamati diritti reali purchè la proprietà risulti giuridicamente indisponibile sulla base di idonea documentazione ai sensi dell'all. A paragrafo 4 della L.R.T. n. 96/96 e ss.mm.ii. Nelle suddette ipotesi il comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell'all. A, comma 4 della L.R.T. : n. 96/96 e ss.mm.ii. Per la sussistenza di tale requisito dovrà essere dimostrata l'indisponibilità del bene di proprietà tramite documentazione attestante la sussistenza dei diritti reali di godimento del bene in questione da parte di altri soggetti o la inagibilità del bene dichiarata dai competenti organi o altre eventuali fattispecie da sottoporre all'apprezzamento insindacabile della Commissione di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del Regolamento Comunale ratificato con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 20/10/2016;

e) assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art.35 comma 2, lettere b), c), d), e), della L.R.T. n. 96/96 e ss.mm.ii, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate di alloggi pubblici e/o privati in disponibilità di pubbliche amministrazioni destinati a finalità di sostegno abitativo, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;

Tali i requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti di cui al le lettere c), d) ed e) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii. il Comune all'atto dell'assegnazione dell'alloggio procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei requisiti nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative. Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero si accerti la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria degli stessi, dandone comunicazione agli interessati.

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 5 bis della L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii. e richiamato dall'art. 6 punto 3 del Regolamento, il nucleo familiare si intende composto da:

- a) una sola persona;
- b) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) i figli anagraficamente conviventi;
- d) soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anagraficamente conviventi;
- e) soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, **possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta**, i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) Le coppie coniugate;
- b) Le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) La persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) La persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) I componenti di coppie di futura formazione, al momento dell'assegnazione dell'alloggio la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- b) Due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando (coabitazione)

Art. 2 AUTOCERTICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando di concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Gli stati ,fatti e qualità personali realivi a cittadini stranieri, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani **NON POSSONO ESSERE AUTOCERTIFICATI ai sensi art. 3 DPR 445/2000;** pertanto gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana nello stato.

Il comune si riserva facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti alle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sarà applicato l'art. 33 della L.R.T. n.96/1996 e ss.mm.ii. che prevede l'esclusione dalla graduatoria, ovvero la ricollocazione in graduatoria ovvero l'annullamento dell'assegnazione.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE

I richiedenti dovranno attestare i seguenti elementi tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno;
- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune di BIBBONA da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando.
- composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c); d); e); g); h); dell'articolo 1, lett. A) del presente bando;
- reddito imponibile complessivo del nucleo familiare formato o che si formerà risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentate o dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- Le condizioni di storicità di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune di Bibbona per l'assegnazione di alloggi ERP, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati PENA ESCLUSIONE i seguenti documenti:

- 1 – copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 2- copia del permesso di soggiorno CE per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea;
- 3-copia del permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea;
- 4- copia della certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito della regione TOSCANA da parte del richiedente, da almeno 5 anni (necessario per la partecipazione al bando).

Alla domanda di partecipazione, ove ne ricorra la fattispecie, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia della certificazione rilasciata dalla competente autorità o copia della ricevuta della richiesta presentata alla stessa autorità comprovante la condizione di alloggio improprio o la presenza di barriere architettoniche;
2. Copia della documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore ad € 25.000,00 è indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;
3. copia della convalida dello sfratto da parte del giudice o copia della licenza di finita locazione;
4. copia del contratto di locazione registrato e copia delle ricevute attestanti il pagamento dello stesso canone di locazione per il periodo luglio-agosto 2016;
5. copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione del nucleo familiare ;
6. copia di certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare dei soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti a-4 / a-4bis / a-4ter dell'art.5 del presente bando di concorso;
7. copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art.5 del bando;
8. copia del certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare – per gli stati, fatti e le qualità personali dei cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
9. copia di certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Bibbona dal almeno dieci (10) anni alla data di pubblicazione del bando (necessario per l'assegnazione del relativo punteggio).

ART 4 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino all'approvazione della nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii..

Ai sensi della allegato B della LRT. 96/96 e ss.mm.ii. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1) reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **PUNTI 2;**

-non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 6.524,57) per persona: **PUNTI 1;**

a-2) nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65[^] anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65[^] anno di età alla suddetta data anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 / a-4bis / a-4ter :

PUNTI 2

a-3) nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio o in coabitazione

-con altro nucleo familiare: **PUNTI 1**

-con uno o più figli a carico : **PUNTI 2**

a-4) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a 2/3 (= 67%) **PUNTI 2;**
- in misura pari al 100% **: PUNTI 3;**

a-4 bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge 30-3-1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lgs. 23-11-1988, n. 509 : **PUNTI 3;**

a-4 ter) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: PUNTI 4

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4/a-4bis/a-4ter, non possono essere comunque attribuiti più di **PUNTI 6**.

Per l'attribuzione del punteggio di invalidità si considerano valide **ESCLUSIVAMENTE** le certificazioni rilasciate dalla Commissione Medica competente per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale o da altre eventuali autorità competenti in materia.

In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di ultrasessantacinquenne invalido, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione ottenuta anche prima del compimento del 65° anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre nuovo certificato riconducibile al caso specifico in questione.

a-5) richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km. 70 : **PUNTI 1;**

Il punteggio si applica esclusivamente qualora il richiedente lavori nell'ambito territoriale del Comune di Bibbona e risieda in altro comune.

a-6) richiedente il cui nucleo familiare sia composto due persone con tre o più figli fiscalmente a carico: **PUNTI 1;**

a-7) nucleo familiare composto da una sola persona con

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purchè non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico : **PUNTI 2;**
3. due o più figli minori /minori in affidamento preadottivo fiscalmente a carico : **PUNTI 3;**
4. un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 / a-4bis : **PUNTI 4**
5. un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter : **PUNTI 5;**
6. due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 / a-4bis / a-4ter : **PUNTI 6**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono essere attribuiti più di **PUNTI 6**.

Per l'attribuzione del punteggio di nucleo familiare composto da una sola persona con figli fiscalmente a carico è necessario che la persona, al momento della pubblicazione del bando di concorso, sia anagraficamente sola con i figli .In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del bando di concorso sia stato depositato il ricorso per la separazione, salvo l'acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale.

Per l'attribuzione del punteggio di nucleo familiare composto da una sola persona con soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 / a-4bis / a-4ter è necessario che la persona, al momento della pubblicazione del bando di concorso, sia anagraficamente sola con tali soggetti.

I punteggi di cui al punto a-7 punti 4 , 5 e 6 NON SONO CUMULABILI con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis, a-4 ter

CONDIZIONI OGGETTIVE

b) Condizioni abitative:

b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente dovuta a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa , documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibito ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico - sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 2;**

Ai fini di cui al presente punto b-1.1 l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da ALMENO DUE ANNI alla data di pubblicazione del bando.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio derivante da <<ambienti impropriamente adibiti ad abitazione >>per ambiente improprio si intende l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale; NON è riconosciuta assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la casa Circondariale in quanto si tratta di un luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo;

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, accertata dalla competente autorità pubblica, tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da disabilità , invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di barriere architettoniche nell'alloggio del richiedente è necessario produrre: certificato rilasciato dalla competente azienda USL territoriale – Dipartimento di prevenzione, attestante la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione, tali da determinare grave disagio abitativo qualora faccia parte del nucleo familiare un soggetto in possesso del riconoscimento sanitario di cui al successivo punto: certificazione di handicap, di invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; la condizione di cecità assoluta (come risulta dalla certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente;

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati: **PUNTI 3;**

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti *b-1.1)*, *b-1.2)* e *b-1.3)* non sono tra loro cumulabili; le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2/b-1.3 devono sussistere da **ALMENO UN ANNO** dalla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento, ossia superiore ad un terzo del valore ISEE e risulti regolarmente corrisposto.

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno abitativo: **PUNTI 3**

Per l'attribuzione del punteggio derivante dall'incidenza del canone sulla situazione economica, si fa riferimento all'importo del canone mensile previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del bando, integrato dagli adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere intimato per morosità dell'inquilino o altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **PUNTI 2;** E' equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

c) CONDIZIONI DI STORICITÀ DELLA PRESENZA IN GRADUATORIA:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Bibbona dal almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando : PUNTI 2;

c-2. presenza CONTINUATIVA del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune di Bibbona per l'assegnazione di alloggi ERP , ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato : PUNTI 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 PUNTI. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore dell'allegato B – LR 96/1996 come modificata dalla LR 41/2015;il calcolo viene effettuato a partire dalla eventuale presenza in graduatoria definitiva del bando ERP 2010.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere comunque dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune verificherà d'ufficio la veridicità delle suddette dichiarazioni. I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP Né a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario di alloggi ERP che intendono partecipare in modo autonomo al bando e ai soggetti già titolari di assegnazione di alloggio ERP in caso di variazione anagrafica del nucleo.

ART 5 FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Il Comune di BIBBONA procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità,

forma la graduatoria sulla base di punteggi di cui all'allegato B della L.R.T. 96/1996 e ss.mm.ii., entro i 120 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. i richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio, verranno inseriti in graduatoria provvisoria sulla base dei criteri individuati dai commi 4,5,6 dell'art. 10 del regolamento approvato con delibera G.M. n. 147 del 20/10/2016.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bibbona per 30 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizione al Comune di Bibbona ALLEGANDO CONTESTUALMENTE ALLA STESSA EVENTUALI DOCUMENTI RELATIVI A CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE POSSEDUTE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE DEL BANDO E DICHIARATE NELLA DOMANDA.

Le decisioni della Commissione ERP sono trasmesse all'ufficio competente che effettua le necessarie verifiche e che provvede a formulare la Graduatoria Definitiva.

Ai sensi dell'art.13 comma 11 della L.R.T. 96/1996 e ss.mm.ii. il Comune può riservare un'aliquota massima del 40% degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B punti a-2 / a-3 / a-4 / a-4bis e a-4ter inseriti nella graduatoria definitiva.

ART. 6 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva formata a seguito del presente bando sostituisce quella precedente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Bibbona e conserva la sua efficacia fino al bando successivo .

La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, salvo eventuali riserve previste per legge.

Art. 7 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96 e ss.mm.ii..

ART. 8 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 31 GENNAIO 2017 alle ore 12.00 (60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando).

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Bibbona.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune presso :

- Ufficio Servizi Demografici / Politiche Sociali e abitative oppure
- Sito istituzionale del Comune di Bibbona : www.comune.bibbona.li.it

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di copia del documento di identità del richiedente e di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire nelle forme di seguito indicate:

- presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bibbona osservando l'orario di apertura al pubblico;
- spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, a: Comune di Bibbona – Area Affari Generali Ufficio Politiche Sociali - P.zza C.Colombo n. 1 57020 BIBBONA , entro il termine di cui al precedente art. 7. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. Al momento della spedizione del plico;
- Inviare tramite P.E.C. alla casella di Posta Elettronica Certificato del Comune di Bibbona : comune.bibbona@pec.it. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella P.E.C. e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali P.E.C.

Si ricorda che la MANCATA SOTTOSCRIZIONE della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente sono cause di esclusione dalla graduatoria

Art. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs 196/2003 si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.
2. La raccolta di dati personali relativi al presente bando di concorso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P., ubicati nel Comune di Bibbona .Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
3. La comunicazione dei dati da parte del richiedente è necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo che riguarda la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P.
4. La comunicazione dei dati personali così raccolti a soggetti determinati diversi dall'interessato avviene in base a norme di legge, o di regolamento o per l'esercizio di attività istituzionali. La diffusione dei nominativi di partecipanti e dei relativi punteggi, avverrà mediante pubblicazione della graduatoria dei

richiedenti all'albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Bibbona :www.comune.bibbona.li.it, come previsto nel presente bando.

5. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Bibbona .L'interessato ha diritto di conoscere,ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti elencati all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Art. 10 NORMA FINALE

La pubblicazione del presente bando,della domanda di partecipazione, della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, anche sul sito istituzionale del Comune di Cecina per assicurarne la massima pubblicità e facilità di consultazione.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dati è individuato nel Responsabile area Affari Generali del Comune di Bibbona, Dott. Stefano Ulivieri.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP del Comune di Bibbona approvato con delibera G.C. n.147 del 20/10/2016

Bibbona, 30 novembre 2016

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(Dott. Stefano Ulivieri)